

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
Art. 1 Riferimenti normativi	
alla Legge n. 130/2001 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri	alla Legge n. 130/2001 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri come modificata dalla legge n. 182/2025
Art. 4 Competenze	
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, dei Responsabili incaricati e dell'Ufficiale dello Stato Civile.	
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 31, 112 e 113 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.	
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale e dei responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. In caso di gestione in altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita nei relativi contratti di servizio.	
<p>4. Al fine del presente Regolamento:</p> <p>a) il Settore Segreteria ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali ed il loro rinnovo, per l'attività amministrativa delle esumazioni ordinarie/straordinarie e estumulazioni ordinarie/straordinarie;</p> <p>b) il Settore Ragioneria ha competenza per l'attività amministrativa della illuminazione votiva;</p> <p>c) il Settore Lavori Pubblici ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc., per affidamento e la vigilanza dei rapporti con l'affidatario esterno e per le opere pubbliche eseguite all'interno dei cimiteri da ditte esterne, per l'esecuzione delle esumazioni ordinarie/straordinarie e estumulazioni ordinarie/straordinarie anche per tramite di ditte esterne;</p>	<p>4. Al fine del presente Regolamento:</p> <p>a) il Settore Ragioneria ha competenza per l'attività amministrativa della illuminazione votiva;</p> <p>b) il Settore Lavori Pubblici ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc., per l'affidamento e la vigilanza dei rapporti con l'affidatario esterno e per le opere pubbliche eseguite all'interno dei cimiteri da ditte esterne, per l'esecuzione delle esumazioni ordinarie/straordinarie e estumulazioni ordinarie/straordinarie anche per tramite di ditte esterne;</p> <p>c) il Settore Edilizia Privata ha competenza per i lavori eseguiti all'interno dei cimiteri commissionati dai soggetti privati; ha competenza, altresì, per il rilascio delle concessioni cimiteriali ed il loro rinnovo, per l'attività</p>

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
<p>d) il Settore Edilizia Privata ha competenza per i lavori eseguiti all'interno dei cimiteri commissionati dai soggetti privati;</p> <p>e) l'Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affidamento urne cinerarie e dispersione delle ceneri.</p> <p>5. I Responsabili dei Settori sopra indicati di concerto con l'Ufficiale dello Stato Civile e con l'amministrazione devono collaborare fra di loro al fine di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente.</p>	<p>amministrativa delle esumazioni ordinarie/straordinarie e estumulazioni ordinarie/straordinarie;</p> <p>d) l'Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affidamento urne cinerarie e dispersione delle ceneri.</p> <p>5. I Responsabili dei Settori sopra indicati di concerto con l'Ufficiale dello Stato Civile e con l'amministrazione devono collaborare fra di loro al fine di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente.</p>
<p>Art. 9 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi</p>	
<p>1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, art. 72, comma 2, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934 n. 126, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell'avviso di morte è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso. Per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso stesso, specie nelle ore di chiusura dell'ufficio comunale preposto a riceverlo, si potrà ricorrere all'utilizzo di posta elettronica certificata.</p>	<p>1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, art. 72, comma 2, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934 n. 126, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell'avviso di morte è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso che, nella persona del direttore o di chi è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale entro 24 ore dal decesso.</p>
<p>2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute/Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente al servizio sanitario territoriale di competenza, per l'avvenuto decesso e dovranno essere adottate tutte le cautele individuate e predisposte dalla normativa vigente in materia.</p>	
	<p>2 bis In caso di morte violenta, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria.</p>
<p>Art. 62 Cremazione</p>	

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
1. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasioni di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.	
2. La legge 130/2001 stabilisce che la gestione dei crematori spetta ai Comuni che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del Testo Unico delle legge dell'ordinamento degli Enti Locali.	2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale di interesse generale. La gestione dei crematori spetta ai Comuni che la esercitano attraverso una delle forme previste dal D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.
	2 bis. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie.
3. Il Comune di Massa Marittima, non avendo dotato i cimiteri comunali di forno crematorio di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che si rende disponibile o di quello eventualmente convenzionato	
Art. 63 Autorizzazione alla cremazione	
1. L'autorizzazione alla cremazione, debitamente richiesta da chi ha titolo, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria: testamento pubblico, segreto, olografo. Negli ultimi due casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione. b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. Il Presidente dell'Associazione convalida anche la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso	

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
	<p>1 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.</p>
	<p>1 ter. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione o al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido</p>
<p>2. Sia nel caso di disposizione testamentaria sia nel caso di iscrizione ad associazione, la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.</p>	
<p>3. In mancanza delle volontà espresse secondo quanto previsto al comma 1 lettera a) e b), la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se in stato di separazione legale e fintanto che il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata sull'atto di matrimonio) o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi (la legge 130/2001 prevede che sia sufficiente la volontà della maggioranza assoluta dei parenti) con atto scritto, in carta libera con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.</p>	<p>3. In mancanza delle volontà espresse secondo quanto previsto al comma 1 lettera a) e b), la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se in stato di separazione legale e fintanto che il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata sull'atto di matrimonio) o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi (la legge 130/2001, come aggiornata dalla legge 182/2025, prevede che sia sufficiente la volontà della maggioranza assoluta dei parenti) con atto scritto, in carta libera con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.</p>
<p>4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa</p>	

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.	
5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta il certificato di necropsia viene sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che deve indicare che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione per la cremazione deve sempre essere individuale e nominativa. L'autorizzazione per la cremazione in caso di cittadini stranieri va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto dietro acquisizione di una dichiarazione rilasciata dalle Autorità nazionali del defunto con legalizzazione ove prevista, da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Non è necessario il nulla osta nel caso in cui il dato è conosciuto.	
6. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.	
7. La cremazione deve essere eseguita da personale apposito, ponendo nel crematorio l'intero feretro.	
	<p>7 bis. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.</p>
<p>Articolo 64 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa</p>	
1. A richiesta degli aventi titolo, le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie e di estumulazioni dopo un periodo minimo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione del responsabile comunale competente e a spese dei soggetti	<p>1. A richiesta degli aventi titolo, le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione di resti mortali, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le</p>

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
interessati e richiedenti.	modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.
2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.	2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Agli stessi soggetti spettano gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione.
3. Per la cremazione delle ossa o dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.	
4. Se i familiari di cui al comma 2 niente hanno stabilito in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno disperse nel cinerario comune del cimitero.	
5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.	
Art. 94 Durata delle concessioni	
1. Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, sono a tempo determinato	
2. La durata delle concessioni è la seguente: a) in 90 anni per i manufatti (es. cappelle gentilizie) e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 45 anni per gli ossari; c) in 45 anni per i loculi e le tombe interrato singole e multiple; d) in 10 anni per le inumazioni in campo comune; e) in 20 anni per le inumazioni in campo privato.	
3. La durata stabilita dal precedente comma non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate	

Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria attuale	Disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria modificato
<p>successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento. La diversa durata delle preesistenti concessioni rimane pertanto immutata.</p>	
<p>4. La durata di tutte le concessioni decorre dalla data di stipula del contratto.</p>	
<p>5. Al momento della scadenza delle concessioni di loculi, tombe, aree e cappelle, è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo, della concessione con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti:</p> <p>a) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della stessa durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;</p> <p>b) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. c) è consentito un solo rinnovo della durata di massimo anni 20 e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;</p> <p>c) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. b), d) ed e) non è consentito alcun rinnovo.</p>	<p>5. Al momento della scadenza delle concessioni di loculi, tombe, aree e cappelle, è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo, della concessione con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti:</p> <p>a) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della stessa durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;</p> <p>b) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. c) è consentito un solo rinnovo della durata di massimo anni 20 e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;</p> <p>c) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. b) è consentito un solo rinnovo di massimo 20 anni e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;</p> <p>c) bis per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. d) ed e) non è consentito alcun rinnovo.</p>
<p>6. Le concessioni a perpetuità perderanno la loro efficacia dal momento in cui i cadaveri o i resti mortali saranno estumulati.</p>	